

(N. 1950)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1957 (V. Stampato n. 377-ter)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1957

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, è ratificato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 — salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto anzidetto — con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, trattenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 aprile 1948, numero 559, sono istituiti due ruoli speciali ad

estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario, classificati di gruppo A e ripartiti in gradi corrispondenti ai primi sei dei ruoli organici ordinari contemplati dalla tabella A, annessa al regolamento organico dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950.

Art. 3.

Il personale di cui al precedente articolo 2, può, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purchè sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possieda i requisiti, eccetto quello dell'età, stabiliti dall'articolo 2 del Regolamento orga-

nico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione è richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nello I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonchè alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo.

Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi è collocato nei ruoli speciali, semprechè ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del Regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti è definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economici, salvo quelli di cui all'articolo 21 del citato Regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari.

Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.

Art. 4.

Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal Regolamento organico, potrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.

Art. 5.

Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del Regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 78 del Regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953.

Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'articolo 86 del citato Regolamento.

Art. 6.

Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonchè di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento organico, che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza — approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 — è aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di età previsti dall'articolo 64 del Regolamento organico sopra citato.

L'anzianità minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso l'Istituto, è fissata, per il personale anzidetto, in 20 anni. Al personale medesimo è corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilità di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantaduesimo e il sessantatreesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquantesimo, il cinquantaseiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di età, se femminile.

Art. 7.

Al personale di cui al precedente articolo 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, o il cinquantesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è concesso, agli effetti della indennità *una tantum* di cui all'articolo 34 delle « Norme per il trat-

tamento di quiescenza e di previdenza», un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Lo stesso beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

È demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.

Art. 9.

Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare, alle proprie necessità, anche mediante la istituzione di « ruoli tecnici », la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal Regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge.

Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.

ALLEGATO.

Decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1948.

- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'articolo 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Promulga il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si dimetterà volontariamente dall'impiego, saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme di legge per la risoluzione del rapporto d'impiego, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto dell'assunzione, e tre mensilità dell'intera retribuzione goduta all'atto delle dimissioni stesse.

Art. 2.

Oltre le sue normali attribuzioni il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà:

1) provvedere alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto predetto anche mediante la soppressione degli uffici ritenuti a suo giudizio esuberanti;

2) licenziare il personale in servizio che, a suo giudizio, risulti quantitativamente esuberante o qualitativamente non idoneo rispetto alle esigenze funzionali dell'Istituto stesso, nonchè modificare le attribuzioni del personale trattenuto in servizio.

Al personale che verrà dimesso saranno corrisposte le indennità previste dalle vigenti norme legislative, salvo in ogni caso il trattamento più favorevole stabilito all'atto della assunzione.

Il personale che sarà trattenuto in servizio sarà considerato provvisorio a tutti gli effetti e il trattamento stesso non darà diritto al collocamento nei posti di ruolo organico che saranno fissati dal regolamento di cui all'articolo 17, n. 3, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

Art. 3.

Le attribuzioni di cui al precedente articolo dovranno essere esercitate entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Pure entro tale periodo dovrà essere approvato il regolamento organico del personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI.